



IMI FABI S.p.A.
20129 Milano - V.le dei Mille, 68
E-mail: info@imifabi.com

**COMUNICATO RELATIVO ALL'AVVENUTA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
DEGLI OBBLIGAZIONISTI AVENTE AD OGGETTO LA MODIFICA DEL
REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO**

**«IMI FABI S.p.A. 6.30% 2014 - 2020»
DI NOMINALI EURO 7.000.000
CODICE ISIN IT0005025579**

IMI FABI S.p.A.

Sede legale: Viale dei Mille 68, Milano (MI) - 20129

**Codice Fiscale, P. IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano:
05859070152**

Capitale sociale deliberato e sottoscritto: € 2.582.285,00 i.v.

La società IMI Fabi S.p.A. comunica che in data 23 giugno 2017 ha inviato ai portatori dei titoli e pubblicato sul sito internet di Anthilia Capital Partners SGR S.p.A., l'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Obbligazionisti, la quale si riunirà in data 10 luglio 2017, alle ore 12:00, presso lo studio del Notaio Edoardo Rinaldi, sito in Milano, Via Clerici 1, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- (i) proposta da parte della Società di modificare il regolamento del prestito obbligazionario denominato «IMI FABI S.p.A. 6.30% 2014 - 2020», codice ISIN IT0005025579 (il “Regolamento”), in modo tale da allineare i relativi *covenant* finanziari e la struttura del tasso di interesse ai *covenant* finanziari ed alla struttura del tasso di interesse previsti nei regolamenti dei prestiti obbligazionari emessi dalla Società in data 15 dicembre 2016 denominati «IMI FABI S.p.A. 4.50% 2016 - 2022 (ISIN IT0005224883)» e «IMI FABI S.p.A. 5.20% 2016 - 2023 (ISIN IT0005224891)», come segue:
 - (a) con riferimento ai *covenant* finanziari, si intende sostituire i *covenant* finanziari espressi attraverso il rapporto tra Posizione Finanziaria Lorda/EBITDA ed il rapporto EBITDA/Oneri Finanziari con i seguenti: Posizione Finanziaria Netta/Patrimonio Netto e Posizione Finanziaria Netta/EBITDA. In aggiunta, si desidera eliminare il *covenant* finanziario denominato CAPEX (si prega di far riferimento alla definizione di “CAPEX” di cui all'allegato A). A tal riguardo, si comunica che la *ratio* della modifica è quella di alleggerire i *covenant* finanziari previsti nel Regolamento al fine di evitare un'eventuale violazione in conseguenza dei prestiti obbligazionari emessi in data 15 dicembre 2016;
 - (b) con riferimento alla struttura del tasso di interesse, si intende prevedere un tasso di interesse che rimanga invariato mediante l'eliminazione degli eventi di *step-up* (si prega di far riferimento alla definizione di “Evento di Variazione del Tasso” di cui all'allegato A) originariamente previsti.
- (ii) modifiche di coordinamento conseguenti;

(ii) delibere inerenti e conseguenti.

Per ogni ulteriore informazione, con riferimento alle modifiche che si intende apportare al Regolamento, si prega di considerare l'allegato A della presente comunicazione, a ciò appositamente dedicato.

Milano, 7 luglio 2017

IMI Fabi S.p.A.





ALLEGATO A

IMI FABI S.p.A.
20129 Milano - V.le dei Mille, 68
E-mail: info@imifabi.com

EVIDENZA DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO

(a) articolo 1 (*Definizioni*):

eliminazione delle seguenti definizioni:

~~“Capex” si intendono i fondi che un’impresa impiega per acquistare beni durevoli, quali, ad esempio, macchinari. Si tratta, prevalentemente, di investimenti in conto capitale che dovrebbero permettere all’azienda di espandere o migliorare la propria capacità produttiva (*CAPital EXpenditure*, ovvero spese per capitale).~~

~~“Comunicazione di Variazione Tasso” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 12.~~

~~“Comunicazione di Violazione dei Parametri Finanziari” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 12.~~

~~“Evento di Variazione del Tasso” indica, in relazione ad una Data di Calcolo, il superamento di uno qualsiasi dei Parametri Finanziari determinato da uno scostamento dal valore indicato nell’Articolo 12 (*Impegni dell’Emittente*), paragrafo (viii) restando inteso che, qualora il relativo scostamento permanga, tale permanenza non determina un’ulteriore variazione del Tasso di Interesse.~~

~~“Evento di Violazione dei Parametri Finanziari” indica, alternativamente, una delle seguenti circostanze:~~

~~— ad una medesima Data di Calcolo, tre differenti Parametri Finanziari presentano valori difformi da quelli indicati nell’Articolo 12 (*Impegni dell’Emittente*), paragrafo (viii) e nessuno di essi è riportato entro i valori di cui all’Articolo 12 (*Impegni dell’Emittente*), paragrafo (viii) nei successivi tre mesi di calendario;~~

~~— un medesimo Parametro Finanziario presenti valori difformi da quelli indicati nell’Articolo 12 (*Impegni dell’Emittente*), paragrafo (viii) a due Date di Calcolo consecutive e non venga riportato entro i valori di cui all’Articolo 12 (*Impegni dell’Emittente*), paragrafo (viii) nel trimestre di calendario successivo ad una od entrambe delle relative Date di Calcolo.~~

~~“Oneri Finanziari” (“OF”) indica gli oneri finanziari connessi a qualsiasi indebitamento, ancorché non ancora scaduto e/o esigibile, in relazione a:~~

a) ~~— qualsiasi tipo di finanziamento (comprese, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, anticipazioni bancarie e/o aperture di credito, sconto e factoring, anticipi salvo buon fine e ricevute bancarie, emissioni di obbligazioni o titoli di debito, comprese obbligazioni convertibili o titoli di debito, e altri titoli di credito e strumenti finanziari aventi qualsiasi forma o altri strumenti di indebitamento di quasi equity nonché qualsiasi contratto di associazione in partecipazione in cui l’Emittente e/o altre società del Gruppo sia l’associante o derivante da qualsiasi altra operazione avente l’effetto economico di un finanziamento), o denaro preso comunque a prestito in qualsiasi forma per il quale vi sia un obbligo di rimborso ancorché subordinato e/o postergato e/o condizionato e/o parametrato agli utili o proventi di una sottostante attività o ad altri parametri od indici di natura economica e/o finanziaria, ivi inclusa qualsiasi cartolarizzazione di crediti originati dall’Emittente e/o del Gruppo, indipendentemente dalla forma tecnica del finanziamento o prestito e dalla natura del rapporto contrattuale;~~

- b) ~~qualsiasi obbligo di indennizzo o contro indennizzo assunto in relazione a qualsiasi tipo di finanziamento o prestito o altro debito in qualunque forma assunto o emesso da terzi (anche mediante emissione di titoli e strumenti finanziari), compreso, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualsiasi indennizzo, obbligazione, lettera di credito stand by e documentale, nonché qualsiasi garanzia;~~
- e) ~~qualsiasi debito o passività derivante da contratti di locazione finanziaria e compenso da pagare per l'acquisizione delle attività che costituiscono l'oggetto di detti contratti di locazione finanziaria, nel caso di esercizio del diritto di opzione;~~
- d) ~~qualsiasi debito o passività, anche potenziale o condizionale, che possa derivare da fidejussioni o altre garanzie personali di natura simile, e lettere di patronage e simili, ivi incluse quelle che non debbano essere registrate o rilevate nei conti d'ordine o in altro modo nei conti annuali.~~

~~“Tasso di Interesse Iniziale” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7.~~

modifica della seguente definizione:

“**“Posizione Finanziaria Lorda Netta”** (“PFN”) indica la somma algebrica delle seguenti voci (le lettere fanno riferimento alle corrispondenti voci dell’articolo 2424 del codice civile):

- (+) D1 obbligazioni;
- (+) D2 obbligazioni convertibili;
- (+) D3 debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli interamente subordinati per capitale e interesse;
- (+) D4 debiti verso banche;
- (+) D5 debiti verso altri finanziatori;
- (+) D10 debiti verso imprese collegate limitatamente alla componente finanziaria;
- (+) impegni per canoni residui leasing (se non compresi nella voce D5 del passivo);
- (+) effetti in scadenza;
- (+) *mark to market* derivante da operazioni in derivati di tasso / cambio;
- (-) C.IV disponibilità liquide.”

(b) modifica dell’articolo 7 (*Interessi*), primo paragrafo:

“Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi a partire dalla Data di Emissione (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo Articolo 9 (gli “Interessi”) al tasso fisso nominale annuo lordo (il “Tasso di Interesse”) pari a:

- a) ~~prima del verificarsi di un Evento di Variazione del Tasso, 6,30% (sei virgola trenta per cento) (il “Tasso di Interesse Iniziale”); o~~
- e) ~~a partire dal Periodo di Interessi in corso alla Data di Calcolo nella quale si sia rilevato un Evento di Variazione del Tasso, il Tasso di Interesse Iniziale maggiorato dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) per ciascuno dei Parametri Finanziari in relazione ai quali si sia verificato un Evento di Variazione del Tasso, fermo restando che la relativa maggiorazione cesserà di essere applicata, a partire dal Periodo di Interessi in corso alla Data di Calcolo nella quale il valore dei Parametri Finanziari sia ripristinato al valore indicato nell’Articolo 12 (viii) (Impegni dell’Emittente), per un importo pari allo 0,5% per ogni Parametro Finanziario così ripristinato;~~

d) ~~a partire dal Periodo di Interessi in corso alla Data di Calcolo nella quale i Parametri Finanziari siano tutti ripristinati al valore indicato nell'Articolo 12 (viii) (Impegni dell'Emittente) che segue, il Tasso di Interesse Iniziale. Ai fini del calcolo del Tasso di Interesse, i Parametri Finanziari saranno calcolati e verificati su base annuale a ciascuna Data di Calcolo, con riferimento ai dati risultanti dal bilancio consolidato del Gruppo chiuso il 31 dicembre precedente alla relativa Data di Calcolo.~~"

(c) modifica dell'articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*):

"Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un **"Evento Rilevante"**:

[...]

(iii) **Mancato rispetto degli impegni:** mancato rispetto da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti all'interno dell'Articolo 12 (Impegni dell'Emittente), ~~diversi dall'obbligo di rispettare i Parametri Finanziari previsto dall'Articolo 12 (viii) (Impegni dell'Emittente) che non dia origine ad un Evento di Violazione dei Parametri Finanziari, nel qual ultimo caso troverà applicazione l'Articolo 9 (Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti),~~ a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 15 giorni successivi all'invio di apposita comunicazione scritta da parte degli Obbligazionisti (o dal Rappresentante degli Obbligazionisti ove nominato);"

(d) modifica dell'articolo 12 (*Impegni dell'Emittente*):

"Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, senza pregiudizio per le altre disposizioni del Regolamento del Prestito, l'Emittente si impegna nei confronti degli Obbligazionisti a:

[...]

(viii) far sì che, a ciascuna Data di Calcolo e con riferimento ai dati risultanti dal bilancio consolidato del Gruppo chiuso al 31 dicembre precedente tale Data di Calcolo, siano rispettati i seguenti parametri finanziari (i **"Parametri Finanziari"**):

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(a) PFL/EBITDA <=	3,2	3,4	3,0	2,4	2,3	2,2	2,0
(b) EBITDA/OF >=	7,2	6,6	6,6	7,7	7,8	7,7	7,9
(c) CAPEX <=	15.337.000	7.010.000	4.830.000	5.209.000	7.320.000	5.443.000	

	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2019</u>
PFN/PN ≤	<u>1,8</u>	<u>1,50</u>	<u>1,30</u>	<u>1,00</u>
PFN/Ebitda <=	<u>4,80</u>	<u>3,40</u>	<u>2,80</u>	<u>2,50</u>

~~restando inteso che (i) in relazione ai CAPEX, il mancato raggiungimento, nel corso di un anno solare, del limite sopra indicato, determinerà un aumento del limite nell'anno successivo quale sopra indicato per un importo pari a quello non utilizzato nell'anno solare precedente (ed "carry forward"); (ii) il superamento dei Parametri Finanziari che non integri un Evento di Violazione dei Parametri Finanziari, non costituirà una causa di rimborso anticipato del Prestito Obbligazionario, ma costituirà esclusivamente un Evento di Variazione del Tasso con conseguenti ricadute unicamente sul Tasso di Interesse applicabile, come stabilito nell'Articolo 7 (Interessi). A tal fine l'Emittente si impegna a comunicare i Parametri Finanziari agli Obbligazionisti ad ogni Data di Calcolo, rimanendo inteso, per chiarezza, che i valori che dovranno essere rispettati dai Parametri Finanziari nel corso del Prestito Obbligazionario saranno in totale pari a 20 (i.e. 2 nel 2013 e 3 nel corso di ogni successivo anno fino al 2019) e che ogni scostamento da tali valori costituirà una violazione dei Parametri Finanziari rilevante ai fini dell'integrazione di un Evento di Variazione del Tasso o Evento di Violazione dei Parametri Finanziari, a seconda del caso;~~

[...]

~~(xvi) comunicare prontamente agli Obbligazionisti (i) qualsiasi variazione del Tasso di Interesse, entro 10 Giorni Lavorativi dal verificarsi di tale evento (tale comunicazione, la "Comunicazione di Variazione Tasso"), nonché (ii) qualsiasi Evento di Violazione dei Parametri Finanziari entro 10 Giorni Lavorativi dal verificarsi di tale evento (tale comunicazione, la "Comunicazione di Violazione dei Parametri Finanziari");~~

(e) modifica dell'articolo 13 (*Parametri Finanziari*):

13.1. **“Superamento dei Parametri Finanziari indicati nell'Articolo 12 (Impegni dell'Emittente), paragrafo (viii)**

~~Qualora ad una Data di Calcolo l'Emittente ritenga che si sia verificato un Evento di Variazione del Tasso ovvero un Evento di Violazione dei Parametri Finanziari verificata una violazione del Covenant Finanziario PFN/PN ovvero del Covenant Finanziario PFN/EBITDA, ne darà pronta comunicazione agli Obbligazionisti mediante rispettivamente la Comunicazione di Variazione Tasso o la Comunicazione di Violazione dei Parametri Finanziari ai Portatori dei Titoli, alla Borsa Italiana e al Rappresentante Comune, ove nominato, mediante la Dichiarazione sui Covenant con avviso pubblicato sul Sito Internet secondo le modalità previste all'Articolo 22 (Varie) che segue.~~

Qualora:

a) ~~(i) il Rappresentante Comune, (ove nominato) o gli Obbligazionisti (sulla base, in ogni caso, di una delibera degli Obbligazionisti adottata in conformità con l'articolo 2415 del Codice Civile) ove nominato, o i Portatori dei Titoli ritengano, sulla base delle risultanze del bilancio consolidato, che si sia verificato un Evento di Variazione del Tasso ovvero un Evento di Violazione dei Parametri Finanziari e (ii) Bilancio Consolidato, che si sia verificata una violazione del Covenant Finanziario PFN/PN ovvero del Covenant Finanziario PFN/EBITDA e l'Emittente non abbia provveduto ad effettuare~~

~~rispettivamente la Comunicazione di Variazione Tasso ovvero la Comunicazione di Violazione dei Parametri Finanziari, ovvero~~

~~b) a farne menzione all'interno della Dichiarazione sui Covenant, il Rappresentante Comune, (ove nominato) o gli Obbligazionisti (sulla base in ogni caso di una delibera degli Obbligazionisti adottata in conformità con l'articolo 2415 del Codice Civile) ritengano che la variazione del Tasso di Interesse indicata nella Comunicazione di Variazione Tasso effettuata dall'Emittente non sia corretta,~~

~~il Rappresentante Comune (ove nominato) o gli Obbligazionisti o i Portatori dei Titoli ne daranno pronta comunicazione all'Emittente tramite PEC, e l'Emittente avrà l'obbligo di procedere prontamente alla Comunicazione di Variazione Tasso ovvero alla Comunicazione di Violazione dei Parametri Finanziari, a seconda dei casi, a rettificare il contenuto della Dichiarazione sui Covenant salvo il caso in cui l'Emittente stesso, entro i successivi 515 (cinquequindici) Giorni Lavorativi, abbia contestato per iscritto la comunicazione del Rappresentante Comune o degli Obbligazionisti dei Portatori dei Titoli (a seconda del caso).~~

~~In caso di contestazione da parte dell'Emittente, la determinazione dei Parametri Covenant Finanziari e/o la valutazione della variazione del Tasso di Interesse (a seconda del caso) sarà demandata (su richiesta del Rappresentante Comune, (ove nominato), ovvero del soggetto allo scopo designato dall'Assemblea degli Obbligazionisti dai Portatori dei Titoli ovvero da parte dell'Emittente) alla determinazione di un collegio formato da tre revisori (o società di revisione), di cui uno nominato dall'Emittente, uno dal Rappresentante Comune (e dagli Obbligazionisti ovvero del soggetto allo scopo designato dai Portatori dei Titoli) e il terzo di comune accordo dai primi due soggetti nominati, ovvero in caso di disaccordo tra di essi, dal Presidente della Camera di Commercio di Milano. Il collegio arbitrale così nominato deciderà secondo quanto previsto dal codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. La sede dell'arbitrato sarà Milano.~~

~~I costi relativi alla risoluzione della controversia come sopra descritta saranno a carico della parte soccombente.~~

~~Resta inteso che in caso di lodo favorevole agli Obbligazionisti, la variazione del Tasso di Interesse prevista in conseguenza della violazione dei Parametri Finanziari si riterrà applicabile a partire dal Periodo di Interessi che ha inizio successivamente alla data in cui il Rappresentante Comune o gli Obbligazionisti (a seconda del caso) abbiano attestato il verificarsi di detta violazione, come successivamente accertata dal collegio arbitrale, e che la medesima procedura si applicherà mutatis mutandis altresì in caso di ripristino dei Parametri Finanziari e conseguente nuova applicazione del Tasso di Interesse Iniziale in conformità con quanto previsto nell'Articolo 7 (Interessi), mentre un possibile Evento di Violazione dei Parametri Finanziari verrà considerato come esistente alla data del lodo che ne accerti la sussistenza.~~

~~La decisione del collegio potrà essere impugnata anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. Resta espressamente inteso che qualora il Rappresentante Comune, (ove nominato), ovvero il~~

soggetto allo scopo designato ~~dall'Assemblea degli Obbligazionisti dai~~
Portatori dei Titoli ovvero l'Emittente procedano di fronte alla giurisdizione
ordinaria, la controparte avrà il diritto, a pena di decadenza esercitabile
all'interno della comparsa di risposta, di sollevare l'eccezione di
incompetenza del giudice ordinario in virtù della presenza della clausola
arbitrale. La mancata proposizione, all'interno della comparsa di risposta,
dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia
devoluta in quel giudizio.”.